



esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

*a)* con riferimento alla circoscrizione Lombardia:

*a.1)* per meglio garantire la coerenza dei bacini territoriali - sotto i profili, in particolare, dell'omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali di ciascuno di essi - si segnala l'opportunità di riconsiderare il perimetro dei collegi plurinominali di Lombardia 03 e Lombardia 09, in modo da ricomprendere nel primo il collegio uninominale di Ponte San Pietro e nel secondo il collegio uninominale di Costa Volpino, secondo uno scambio di territori sostanzialmente neutrale in termini di popolazione residente. A deporre in tal senso è la sussistenza di un tessuto di relazioni storicamente assai rilevante tra i comuni del collegio uninominale di Costa Volpino e quelli del collegio uninominale di Seriate, mentre più deboli appaiono, di converso, le relazioni socio-economiche e culturali con il collegio di Bergamo e di Albino. Questa soluzione è a sua volta coerente con le caratteristiche del collegio uninominale di Ponte S. Pietro, che presenta un'affinità maggiore con i confinanti collegi uninominali di Bergamo e di Zogno piuttosto che con quello di Dalmine, come attestato dagli azionamenti sovracomunali che storicamente caratterizzano la provincia di Bergamo;

*a.2)* un'ulteriore criticità si evidenzia con riferimento al territorio della provincia di Cremona che, nell'ambito dello schema di decreto in esame, risulta suddiviso tra i collegi plurinominali Lombardia 15 e Lombardia 16, secondo una perimetrazione che travolge anche l'unitarietà del collegio uninominale del 1993. Pertanto, ai fini di una coerente applicazione dei principi e criteri direttivi, si segnala l'opportunità di assegnare al collegio plurinomiale Lombardia 16 l'intero territorio del collegio uninominale di Cremona, scorporandolo dal collegio Lombardia 15. Ai fini del rispetto dei parametri demografici, quest'ultimo potrebbe essere a sua volta compensato con l'annessione del comune di San Colombano al Lambro, al momento ricompreso nel collegio Lombardia 13;

*a.3)* appare inoltre opportuno valutare, per ragioni di omogeneità territoriale, lo spostamento dei comuni di Limbiate, Varedo, Nova Milanese e Muggiò dal collegio Lombardia 06 al collegio Lombardia 08;

*b)* con riferimento alla circoscrizione Veneto:

*b.1)* si segnala come lo schema di decreto in esame preveda la frammentazione dei collegi uninominali di Arzignano e Dueville e la distribuzione dei loro territori tra i collegi plurinominali Veneto 05 e Veneto 02. Tale scelta non appare pienamente coerente con i criteri di delega, in quanto altera l'integrità del territorio della Valle del Chiampo, avente per capoluogo il comune di Arzignano. Appare pertanto opportuna una riconsiderazione del perimetro dei due collegi plurinominali citati, ai fini della ricostituzione dell'integrità territoriale quanto meno del collegio uninominale di Arzignano, nel perimetro del collegio Veneto 05;

*b.2)* si segnala inoltre che il comune di Nervesa della Battaglia presenta caratteristiche socio-economiche e culturali più affini al territorio del collegio uninominale 1993 di Montebelluna. Pertanto, nel rispetto dei criteri di delega contenuti nella legge n. 52 del 2015, si invita a valutare l'opportunità di spostare il comune di Nervesa della Battaglia dal collegio plurinomiale Veneto 01 al collegio plurinomiale Veneto 03, individuando le corrispettive compensazioni;

*c)* con riferimento alla circoscrizione Emilia-Romagna, si rileva come l'intero territorio si presterebbe ad una ripartizione in collegi plurinominali strettamente coincidenti con le Province della Regione, se non fosse per un minimo scostamento demografico che risulta già ad oggi assorbito dalle dinamiche demografiche in atto. Il censimento del 2011, infatti, attribuisce infatti alla provincia di Bologna un numero di abitanti di poco inferiore alla soglia che le consentirebbe di essere autosufficiente alla costituzione di due collegi plurinominali, con uno scarto (pari a circa 16mila abitanti) già colmato dal gradiente demografico crescente verso l'area metropolitana. Appare quindi opportuna una riconsiderazione della perimetrazione dei collegi plurinominali Emilia-

Romagna 04 e 05, orientata alla ricerca del minimo apporto di comuni - a valere sul territorio del collegio Emilia-Romagna 03 - sufficiente a riconfigurare la provincia di Bologna in due collegi. Questa soluzione consentirebbe peraltro di ricomporre, nell'ambito del medesimo collegio, l'intera provincia di Ravenna, altrimenti spezzata in due collegi. L'attribuzione del collegio uninominale di Faenza (circa 125mila abitanti) al collegio Emilia-Romagna 06 darebbe infatti origine ad un collegio perfetto costituito dall'unione delle province di Ferrara e Ravenna integralmente considerate. Infine, il raggiungimento della soglia demografica per il collegio Emilia-Romagna 04 potrebbe essere assicurato dall'attribuzione ad esso dei comuni di Finale Emilia e Camposanto (in totale 18.884 abitanti), al momento assegnati al collegio Emilia-Romagna 03. Nel complesso, questa riconfigurazione non solo risulterebbe più coerente con le prospettive di sviluppo demografico dell'area metropolitana di Bologna, ma consentirebbe di vedere riunita nello stesso collegio, l'unione comunale della Bassa Romagna che, con circa 100mila abitanti, è ad oggi la più importante della Regione;

*d)* con riferimento alla circoscrizione Puglia:

*d.1)* si segnala l'opportunità di valutare ipotesi alternative di delimitazione dei collegi 02, 03 e 04, attraverso una rinnovata considerazione dell'omogeneità economico sociale e di quella storico-culturale dei bacini territoriali coinvolti, anche attraverso un diverso accorpamento dei territori dei collegi uninominali del 1993;

*d.2)* un'eventuale complessiva riconsiderazione dei collegi plurinominali regionali dovrebbe, altresì, ridurre al minimo l'apporto dei comuni della provincia di Lecce più prossimi alla città di Lecce al territorio del collegio plurinominale limitrofo di Brindisi;

*e)* con riferimento alla circoscrizione Marche, si segnala l'opportunità di ricercare soluzioni che consentano di limitare al massimo la scomposizione del territorio della provincia di Ancona tra i collegi Marche 01 e Marche 02;

*f)* analogamente, con riferimento alla circoscrizione Lazio, si segnala la necessità di ridurre al minimo l'apporto dei comuni della provincia di Roma al territorio del limitrofo collegio Lazio 01;

*g)* con riferimento alla circoscrizione Sicilia:

*g.1)* si osserva che la provincia di Catania, per consistenza demografica rilevata dall'ultimo censimento, potrebbe costituirsi in due collegi plurinominali autosufficienti, senza la necessità dell'apporto di territori da parte delle Province contigue. Tale circostanza depone per la ricerca di soluzioni alternative, compatibili con tale riconfigurazione;

*g.2)* ai fini di un'ottimale composizione dei bacini territoriali afferenti ai collegi Sicilia 02 e Sicilia 03, si segnala l'opportunità di riconsiderarne la perimetrazione, attribuendo al primo i comuni di Camporeale, Roccamena e Contessa Entellina e al secondo i comuni di Terrasini e Partinico;

*h)* con riferimento ai due collegi plurinominali della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, si rileva l'opportunità di ricercare un più efficace bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'accesso alla rappresentanza della minoranza linguistica slovena, secondo quanto previsto dalla disciplina di delega, e l'esigenza di dare corretta applicazione ai criteri dettati dalla stessa disciplina per la composizione dei bacini elettorali. In particolare, si segnala la necessità di garantire un maggiore equilibrio demografico tra i due collegi e di tenere conto, per quanto possibile, del più generale criterio in base al quale, qualora sia indispensabile dividere il territorio di una Provincia, i collegi plurinominali debbano essere composti mediante accorpamento dei collegi uninominali del 1993 o comunque con la minima deviazione necessaria rispetto a tale criterio;

*i)* infine, con riferimento alle vaste aree montane del Verbano-Cusio-Ossola, Sondrio e Belluno - alle quali sono riconosciute particolari condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 1,

comma 3, della legge n. 56 del 2014 - si segnala la necessità di tener conto del loro peculiare *status* di zone interamente montane, frontaliere e confinanti con Stati esteri e con Regioni a Statuto speciale.

Estensore del parere  
Sen. COLLINA